

Il Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di
proprietà industriale e intellettuale

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa promossa con atto di citazione not. Il 18.02.2007

da

TOPP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero e M. Bosshard, e M. Franco di Venezia per mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

NEKOS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti G. Dragotti di Milano e M. Romanato di Venezia, per procura notarile

- convenuta -

e con la chiamata in causa di

GALLIAZZO GIULIANO, con gli avv.ti A. Nardi di Vicenza e A. Sartori di Venezia, per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- chiamato -

in punto: contraffazione brevetto – nullità

PQM

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1 – rigetta la domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti per invenzione attorei azionati;
 - 2 – accerta e dichiara che la fabbricazione e la commercializzazione da parte della convenuta degli attuatori denominati “Kato”, Kato Radio” e “Kato Syncro”, sia per gli attuatori i quattro modelli GEZE EOL R230V; GEZE EOL 230V; GEZE EOL 24V; GEZE EOL K400 costituiscono contraffazione dei Brevetti attorei azionati;
 - 3 – inibisce alla società convenuta l’uso, la fabbricazione, la messa in commercio e/o la vendita dei prodotti in contraffazione di cui al capo 2;
 - 4 – ordina alla convenuta il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti in contraffazione di cui al capo 2;
 - 5 – dispone una penale di Euro 50,00 per ogni violazione di quanto stabilito ai Capi 3 e 4 che sia successiva alla pubblicazione della presente sentenza;
 - 6 – condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di Euro 2.400.680,84, oltre agli interessi al tasso legale della sentenza al saldo;
 - 7 – ordina la pubblicazione della presente sentenza, nella parte dispositiva, a cura dell’attrice e a spese della convenuta, per una volta, a caratteri doppi, sul quotidiano “Il Corriere delle Sera” e sulla rivista di settore “Nuova Finestra”;
 - 8 – rigetta le domande attoree in punto concorrenza sleale;
 - 9 – condanna la società convenuta alla rifusione in favore della società attrice delle spese processuali, che liquida in Euro 1.656,00 pre spese, Euro 8.327,91 per diritti ed Euro 13.805,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
 - 10 – pone gli oneri di CTU – brevettuale e contabile – definitivamente a carico della società convenuta;
 - 11 – dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all’UIBM.
- Venezia, 1.7.2011

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente
Dott. Roberto Simone